



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2023

versamento in acconto 16/06/2023
versamento a saldo 16/12/2023

Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 26/04/2023

AVVISO

Il **16 giugno 2023** scade il termine per l'acconto dell'IMU. L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate:

Categoria	Aliquote Imu ‰
Abitazione principale	esente
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,00
Abitazioni A/6 nel centro urbano	9,00
Abitazioni A/6 fuori dal centro urbano (abitazioni di tipo rurale a servizio dell'attività agricola di cui alle caratteristiche del Decreto n. 701 del 1994 del Ministero delle Finanze)	esente
Fabbricati A/10 (Uffici)	10,60
Fabbricati di Categoria B (collegi, scuole, casa di cura, ecc.)	10,60
Fabbricati di Categoria C/1 (negozi)	7,60
Fabbricati di Categoria C/3 e C/4 (laboratori, palestre, ecc.)	10,60
Fabbricati di categoria D (attività produttive)	10,60
Fabbricati di categoria D10	esente
Tutti gli altri fabbricati (non compresi nelle categorie precedenti)	9,00
Aree fabbricabili	10,60
Aree fabbricabili non comprese nei piani particolareggiati	4,60

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il **16 giugno**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- I concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Precisazioni per alcune tipologie di immobili:

Sono esonerati dal pagamento dell'IMU:

- terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n.9/1993;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari.

Inoltre:

- è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano determinate condizioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al regolamento comunale;

Come pagare:

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I193):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Sant'Agata di Puglia ovvero consultare il sito www.comune.santagatadipuglia.fg.it